
STATUTO

Art.1 - E' costituita nel Circondario del Tribunale di Siena la "CAMERA CIVILE DEGLI AVVOCATI DI SIENA", associazione di categoria, con sede in Siena. -----

Art. 2 - Possono far parte della Camera Civile i soci effettivi ed onorari. -----

a) Sono soci effettivi gli avvocati che svolgono la loro attività prevalentemente nel settore del diritto civile. -----

b) Sono soci onorari gli avvocati nominati in tale qualifica dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze acquisite.

c) Sono soci fondatori i soci effettivi che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. -----

Sono requisiti necessari per l'ammissione a socio, l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Siena, la mancanza di condanne penali per delitti non colposi, la mancanza di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio, nonché l'esercizio continuativo della professione. -----

Non possono assumere cariche sociali, e se eletti ne decadono per incompatibilità, senza necessità di delibera formale, gli avvocati che facciano parte del Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale di Siena o del C.N.F. o che ricoprano cariche presso gli Enti o gli Organismi di rappresentanza istituzionale della categoria forense. -----

Detta incompatibilità non si applica alle cariche onorarie. --

E' espressamente esclusa qualunque forma di iscrizione temporanea dei soci. -----

L'esercizio dei diritti di socio da parte dei soci effettivi è subordinato al regolare versamento della quota associativa annuale. Il mancato versamento della stessa, decorsi sei mesi dal compimento dell'anno cui si riferisce, comporterà la decadenza della qualità di socio. -----

Art. 3 - Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'associazione e devono essere corredate dalle firme di presentazione di almeno tre soci effettivi. -----

Art. 4 - La qualità di socio si perde per: -----

a) recesso; -----

b) esclusione;

c) decadenza. -----

Art. 5 - Il socio può esercitare il diritto di recesso, comunicando, a mezzo lettera raccomandata, al Presidente dell'Associazione la sua volontà di recedere. Il recesso è efficace dal momento della ricezione della suddetta raccomandata. Il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote sociali dovute fino a tale data. -----

Art. 6 - E' escluso dall'Associazione il socio che non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente Statuto o, comunque, non tiene, nell'esercizio della professione e

nella propria vita extra professionale, un comportamento conforme ai principi di dignità e decoro. -----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti al socio ed invito allo stesso a presentare eventuali giustificazioni. -----

Il socio può chiedere di essere sentito personalmente. -----

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto dalla qualità di socio colui che non provvede al pagamento della quota annuale, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli dal Consiglio stesso. -----

La quota è dovuta per ogni anno solare e non è frazionabile. -

Art.8 - La Camera Civile non ha scopo di lucro e non persegue fini politici di alcun partito. Essa si propone di: -----

a) Promuovere iniziative utili per l'attività giudiziaria civile e per l'aggiornamento professionale degli avvocati anche mediante conferenze, dibattiti, convegni, pubblicazioni e quant'altro ritenuto utile. -----

b) Promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a favorirne la formazione professionale, nonché a sviluppare il senso di responsabilità, l'amore per lo studio e la continua ricerca della professionalità. -----

c) Promuovere in tutte le sedi l'adeguamento dell'ordinamento civile sostanziale e processuale alle esigenze della società e contribuire comunque al migliore funzionamento della giustizia civile; mantenere alto il prestigio della classe forense; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale; concorrere alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale.

d) Rappresentare gli iscritti anche nei rapporti con i Consigli degli Ordini degli Avvocati, le associazioni forensi, le autorità giudiziarie, ed i rappresentanti dei Pubblici Poteri, per proposte ed iniziative nell'interesse della categoria e del migliore funzionamento della giustizia civile. -----

Art.9 - Sono organi dell'associazione: -----

L'assemblea, il Consiglio Direttivo, e il Presidente. -----

Le cariche sociali sono gratuite. -----

Art.10 - L'assemblea dei soci effettivi ed onorari: -----

a) approva l'operato del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo; su quest'ultimo votano i soci iscritti nell'anno di riferimento; -----

b) delinea il programma di massima delle attività della Camera Civile proposto dal Consiglio Direttivo; -----

c) elegge il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei votanti.

E' convocata dal Presidente in seduta ordinaria all'inizio di ogni anno sociale e, comunque, non oltre il mese di dicembre mediante avviso da comunicarsi almeno 7 gg. prima dell'adunanza. -----

La convocazione può avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno o con fax o e-mail; nelle due ultime ipotesi la convocazione dovrà anche essere affissa presso la bacheca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena. -----

In seduta straordinaria l'assemblea dei soci effettivi (ed onorari) potrà essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno 1/3 dei soci iscritti.

Art.11 - In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno 1/4 dei soci effettivi e delibera con la maggioranza dei presenti. -----

In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti.

Sono consentite deleghe in misura non superiore a due anche a favore dei membri del Consiglio Direttivo. -----

Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dalla assemblea che sarà valida, in prima convocazione, con l'intervento di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti di persona o per delega; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti di persona o per delega. -----

Art. 12 - L'anno sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri secondo quanto deciso di volta in volta dall'assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio. In caso di dimissioni o impedimento protratto per almeno un semestre il Consigliere cessa dalla carica e gli subentra il primo dei non eletti, per il periodo residuo del triennio. -----

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge fra i componenti il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario provvedendo in occasione di detta nomina o con successive decisioni alla attribuzione dei loro compiti. -----

Il Presidente, il Tesoriere e il Segretario devono essere eletti tra i soci effettivi. -----

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta al mese. -----

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: -----

• delibera sulla ammissione dei soci effettivi e sulla eventuale nomina di soci onorari. -----

• provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione salvo che per i poteri espressamente attribuiti dallo statuto ad altri organi e stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale; -----

• attua il programma di massima delle attività, ove deliberato dall'assemblea; -----

• delibera le opportune iniziative per l'attuazione degli

tutela e promozione dei diritti civili, e comunque su delibera dell'Assemblea dei soci. -----

Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse. -----

E' fatto divieto di perseguire finalità diverse da quelle indicate nell'art.3 o da quelle ad esse connesse. -----

Art.18 - In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra o altre associazioni forensi senza fini di lucro, da designarsi dall'assemblea, salvo diversa destinazione se imposta per legge. -----

L'eventuale delibera di scioglimento dovrà essere adottata dalla assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi. -----

Art. 19 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art.20 - Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del libro I titolo II del codice civile, sulle associazioni.

F.to GABRIELE GRAGNOLI -----

" ELISABETTA FERRONI -----

" SILVIO FRANCESCHELLI -----

" DAVID BURRONI -----

" FILIPPO BIANCHI -----

" CRISTINA BARTALINI -----

" SILVIA BRANDANI -----

" MANUELA BOCCACCI -----

" LUANA GARZIA -----

" ALESSANDRO GRIFONI -----

" CECILIA COLLINI -----

" FABIO PISILLO -----

" CINZIA SANDRUCCI -----

" ALESSANDRO PAGANI -----

" ANTONELLA MARZUCCHI -----

" SILVIA ROSSI -----

" RICCARDO COPPINI Notaio -----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA ALLA PARTE IN CARTA LIBERA PER USO FISCALE

SIENA LI'

9 MAR. 2007

